



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e l'innovazione
Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale



Allegato A

Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali

**AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
RELATIVE AD INIZIATIVE SOCIALI, EDUCATIVE E CULTURALI
IN FAVORE DELLE PERSONE IMMIGRATE, PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE PUGLIA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 853 del 03/05/2013

**Legge Regionale n. 32 del 4.12.2009 – Piano Triennale dell’Immigrazione 2013/2015.
Approvazione.**

PREMESSA

La legge regionale n. 32 del 4 dicembre 2009, “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia” - nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione¹ - detta disposizioni per concorrere alla tutela dei diritti dei cittadini stranieri presenti sul territorio regionale, attivandosi per l’effettiva realizzazione dell’uguaglianza formale e sostanziale di tutti attraverso la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per la piena integrazione in Puglia.

L’art. 3 “Obiettivi e priorità” prevede, tra l’altro, di:

- Individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine legislativo e istituzionale, economico, sociale e culturale, nonché le eventuali condizioni di marginalità sociale, allo scopo di garantire agli immigrati pari opportunità di accesso all’abitazione, al lavoro, all’istruzione e alla formazione professionale, al credito bancario, alla conoscenza delle opportunità connesse all’avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali - Comma e);
- Contrastare i fenomeni criminosi, lo sfruttamento lavorativo e sessuale, le forme di economia sommersa che comportano per i cittadini stranieri situazioni di violenza o di grave sfruttamento - Comma g);
- Promuovere la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale rivolte a donne e minori - Comma i);
- Garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell’associazionismo promosso dai cittadini stranieri, quale elemento attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati, nonché allo sviluppo dell’associazionismo promosso da cittadini italiani e stranieri in favore dei cittadini immigrati e dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli apolidi - Comma j);

La Regione Puglia, così come previsto dal successivo art. 4, comma 4, sub d), della precitata LR, provvede alla definizione dei criteri per la concessione di contributi alle associazioni di volontariato e di promozione sociale degli immigrati o che operano in favore degli immigrati.

ART. 1 – INTERVENTI AMMISSIBILI

Saranno finanziati i progetti finalizzati all’inclusione sociale e culturale dei cittadini stranieri immigrati da realizzarsi nei seguenti ambiti d’intervento:

a) interventi per l’inclusione culturale

- iniziative tese a diffondere la conoscenza dei diritti e dei doveri da parte dei cittadini immigrati presenti nel nostro territorio regionale con particolare attenzione alla diffusione delle informazioni legate alle regole della convivenza sociale, ai tempi ed alle abitudini della città, proprio per facilitarne l’inclusione nei contesti territoriali;
- iniziative tese alla promozione della conoscenza della cultura e delle espressioni artistico-culturali dei paesi d’origine e dei cittadini immigrati;
- iniziative che favoriscano scambi socio-culturali fra cittadini italiani e stranieri, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo di una società interculturale, fondata sul rispetto dell’alterità;
- iniziative volte a favorire la tutela della salute, i momenti di aggregazione, la socializzazione e il mutuo aiuto, con particolare attenzione alle donne ed ai minori;
-

b) Interventi sperimentali per l’accoglienza abitativa e l’inserimento socio lavorativo degli immigrati

- azioni tese sia alla conoscenza che al contrasto del fenomeno del caporalato, dello sfruttamento sessuale e/o lavorativo dei

cittadini immigrati;

- azioni volte a promuovere ed a garantire accoglienza ed il diritto all'abitare, anche attraverso servizi di intermediazione abitativa ed azioni di autorecupero;

- azioni volte a promuovere ed a garantire il diritto al lavoro ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, la tutela legale e sociale dei lavoratori immigrati;

ART. 2 – RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili per la selezione ammontano ad un totale di **Euro 500.000,00** così ripartiti:

- **Azione a): Euro 300.000,00.** Ogni singolo progetto potrà essere finanziato sino al 90% del totale dei costi ammissibili, e comunque per un fino ad un importo massimo di **€ 25.000,00.**
- **Azione b): Euro 200.000,00.** Saranno finanziati interventi sperimentali per un importo massimo di Euro 100.000.

ART. 3 - SOGGETTI PROPONENTI

I soggetti che possono presentare proposte progettuali con domande di contributo per la realizzazione delle stesse sono i seguenti:

- organizzazioni del Terzo Settore (associazioni, cooperative) con comprovata e pluriennale esperienza nel settore
- comunità di migranti costituite in forma di associazione
- organismi iscritti al Registro Regionale delle associazioni, delle comunità e delle organizzazioni degli Immigrati, ai sensi dell' art. 22 della L.R. n.32 del 04.12.2009, "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia"

che siano costituite formalmente;

che abbiano tra gli scopi fondativi quelli della tutela, della promozione dei diritti dei cittadini e dei lavoratori stranieri immigrati, dell' inclusione socio-culturale degli immigrati, della mediazione interculturale;

che siano operanti nel territorio di riferimento alla data di pubblicazione del presente Avviso.

I soggetti proponenti, al fine della presentazione di un'unica proposta progettuale che afferisca ad uno specifico contesto territoriale e ad uno specifico obiettivo di intervento, possono costituire un **partenariato di progetto o raggruppamento**, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero in qualità di:

- capofila;
- partner attuatore,
- soggetto aderente.

Ciascun soggetto proponente, in forma singola o come partenariato di progetto, non potrà presentare, pena l'esclusione di tutte le proposte presentate, più di un progetto.

E' fatto divieto, inoltre, ai soggetti proponenti, pena l'esclusione, di partecipare in più di un raggruppamento o partenariato di progetto, ovvero di partecipazione in forma singola qualora abbiano già partecipato in partenariato con altri.

ART. 4 - SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate spese ammissibili, al fine di determinare il costo totale ammissibile del progetto (rispetto a cui calcolare il 90% che è il massimo del contributo erogabile) le seguenti macro-voci:

- a) spese per locazioni di immobili e adeguamento strutturale degli ambienti destinati ad ospitare le attività progettuali rivolte ai destinatari finali (entro una misura massima del 20% del contributo erogato);
- b) spese per acquisto di dotazioni strumentali, piccoli arredi, materiali di cancelleria e altri beni di consumo (entro una misura massima del 50% del contributo erogato);
- c) spese per prestazioni lavorative erogate dagli operatori impiegati per il contatto con i destinatari finali e per la organizzazione di tutte le attività progettuali, inclusi eventuali rimborsi spesa di volontari;
- d) spese per la stampa e/o la produzione e la diffusione di materiale multimediale per la realizzazione di campagne di comunicazione, sensibilizzazione e informazione;

- e) altre spese di gestione strettamente connesse con le attività previste dal progetto.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- a) spese per l'acquisto di immobili;
 - b) spese sostenute in data anteriore alla data di concessione del contributo;
 - c) spese per utenze (elettricità, gas, acqua, telefono, ...) che superino il 10% del contributo erogato o che riguardino sedi dell'associazione diverse da quella in cui saranno erogate le attività ai destinatari finali.

ART. 5 – DURATA DELL'INTERVENTO

La durata dei progetti proposti per il contributo regionale deve essere pari ad almeno 12 mesi, a far data dalla comunicazione di concessione del contributo.

ART. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Ai fini della presentazione delle proposte progettuali, i soggetti proponenti dovranno presentare la seguente documentazione:

1. **domanda di partecipazione** e di richiesta del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila, che indichi il soggetto proponente, la composizione dell'eventuale partenariato, il titolo del progetto, la durata dello stesso, il costo totale ammissibile e il contributo richiesto alla Regione, il recapito postale, fax, telefonico e mail cui si intende ricevere ogni altra comunicazione riferita al progetto e alla procedura selettiva;
2. la domanda dovrà essere corredata, pena inammissibilità, dalla **dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali** ai sensi del D.lgs. 196/2003, e **dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 dell'inesistenza di contenziosi** in essere con l'Amministrazione Regionale. Nel caso la domanda sia presentata dall'ente capofila di raggruppamento, già costituito o da costituirsi, le dichiarazioni precedenti devono essere rese, anche mediante sottoscrizione congiunta, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti coinvolti.
3. dovranno inoltre essere allegati alla domanda i seguenti **documenti**:
 - Atto costitutivo e statuto del/i proponente/i (nel caso di raggruppamento già costituito o da costituirsi dovranno essere allegati quelli di tutti i soggetti proponenti)
 - Curricula del soggetto proponente, con particolare riferimento all'attività svolta in materia di immigrazione (nel caso di raggruppamento già costituito o da costituirsi dovranno essere allegati quelli di tutti i soggetti proponenti) con evidenziazione delle principali attività svolte nell'ultimo biennio;
 - (Nel caso in cui nel progetto siano previste collaborazioni e/o adesioni di altri soggetti, pubblici o privati) Atto ufficiale di impegno di adesione al progetto, in originale o in copia conforme, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto coinvolto, indicante le modalità di collaborazione ;
 - (Nel caso di raggruppamento tra proponenti all'uopo già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata da tutti i soggetti proponenti al soggetto capofila indicato nella domanda;
 - (Nel caso di raggruppamento tra proponenti non ancora costituito) Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000, sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti coinvolti, con cui gli stessi si impegnano, in caso di aggiudicazione del finanziamento, a conferire per l'esecuzione del progetto mandato irrevocabile con rappresentanza al soggetto indicato nella domanda come capofila, con l'indicazione delle tipologie di prestazioni svolte dai diversi componenti.
4. **Progetto Tecnico**, redatto, pena l'esclusione, secondo il formulario allegato al presente Avviso (All. A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La documentazione di progetto sopra descritta dovrà essere prodotta in versione cartacea (2 copie) ed informatica, quest'ultima su supporto informatico (formati .doc o .pdf); in caso di discordanza tra versione cartacea ed informatica, farà fede la versione cartacea.

L'intera documentazione relativa alla proposta progettuale dovrà essere trasmessa, in plico chiuso recante la dicitura "*Progetti per l'Immigrazione – Piano 2013*", esclusivamente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo di corriere o posta celere, entro le ore 14 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Farà fede il timbro dell'ufficio postale inviante. Non saranno accettate altre modalità di invio o di consegna delle proposte progettuali.

Le domande dovranno essere indirizzate al seguente recapito: **REGIONE PUGLIA – Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale – Lungomare Nazario sauro n. 31/33 – 70100 Bari.**

ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE PROPOSTE

La Commissione di valutazione, successivamente all'attività istruttoria relativa alla regolarità formale della documentazione trasmessa, condotta dal responsabile del Procedimento, presso l'Ufficio Immigrazione, avrà il compito di valutare le proposte progettuali considerate ammissibili, sulla base dei criteri di cui al presente Avviso, assegnando i punteggi relativi alle dimensioni di valutazione riportate nella tabelle che segue:

A – Qualità complessiva della proposta progettuale grado di rispondenza del progetto alle esigenze ed agli obiettivi indicati nel bando; fattibilità e innovatività del progetto; rispondenza degli obiettivi ai fabbisogni e alle domande rilevate nel contesto di riferimento; coerenza tra obiettivi e azioni progettuali proposte;	Punti 55 p. 20 p. 15 p. 10
B – Esperienza del soggetto proponente nel campo dell'immigrazione Valutazione del/i curricula del/i proponente/i Valutazione delle risorse umane impiegate per l'attuazione del progetto (professionalità, esperienze, ecc.)	Punti 20 p. 10 p. 10
C – Dimensione economico-finanziaria Valutazione della congruità dei costi previsti rispetto agli obiettivi e alle azioni progettuali Valutazione dell'apporto di risorse private o altre risorse pubbliche a cofinanziamento	Punti 25 p. 15 p. 10

ART. 8 – GRADUATORIA E CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

La Commissione di valutazione provvederà a determinare e proporre la graduatoria finale sulla base del punteggio totalizzato da ciascuna proposta e ad indicare l'importo finanziabile di cui all'art. 2 del bando.

La valutazione dei progetti si concluderà con la redazione di una graduatoria, suddividendo i progetti in AMMESSI e NON AMMESSI. La graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili e non, viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia .

Nel caso in cui i beneficiari finali di progetti AMMESSI rinunziassero o venissero revocati saranno finanziati i progetti ammessi, secondo l'ordine generato dallo scorrimento della graduatoria.

L'assegnazione dell'importo sarà subordinata e regolata da un apposito disciplinare sottoscritto tra beneficiario ammesso al finanziamento, singolo o capofila di raggruppamento, e Regione Puglia, nella persona del Dirigente del Settore. Nel contratto saranno specificate l'entità dei finanziamenti e gli impegni del beneficiario in ordine alla realizzazione e ai tempi del progetto, nonché le modalità di trasmissione, da parte di questo ultimo, dei dati necessari per il monitoraggio e controllo quantitativo e qualitativo delle azioni promosse.

ART. 9 – EROGAZIONI, RENDICONTAZIONE E REVOCA

Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- Anticipazione dell'80% della quota di cofinanziamento regionale, previa acquisizione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa pari all'anticipo e valevole fino alla rendicontazione finale delle spese effettuate, con attestazione da parte del Responsabile del progetto di avvenuto concreto inizio delle attività.
- Saldo finale del rimanente 20%, previa attestazione da parte del Responsabile del progetto di avvenuta chiusura delle attività e produzione della relazione finale nella quale siano evidenziati l'andamento delle attività, gli obiettivi conseguiti, l'efficacia e l'impatto sociale delle azioni realizzate, nonché la percentuale di raggiungimento degli indicatori di realizzazione e di risultato previsti dal progetto.

Art. 10 – UFFICIO ISTRUTTORE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI.

Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e l'innovazione - Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale

Responsabile del Procedimento: